

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 432 del 08/02/2006

Estensore Panzera

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PRIVO DELL'INDICAZIONE RELATIVA ALLA LOCALITA' DI COMMISSIONE
DELL'ILLECITO CONTESTATO**

**CONTUMACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
ACCOGLIMENTO TESI RICORRENTE**

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Lo stabilisce la sentenza in commento, che rinvia interessanti precedenti nelle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro nelle date del 10 giugno 2003 e 24 febbraio 2005 (<http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21473.html>)

Inoltre, il provvedimento che segue ribadisce il principio secondo cui la contumacia dell'Amministrazione resistente nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, attesa la qualificazione di tale parte come attore in senso sostanziale pertanto soggetta all'onere di provare i presupposti della pretesa azionata ex articolo 2697 del Codice Civile, determina accoglimento delle tesi del ricorrente (a riguardo, Cass. Civ. 7296/1996 e 373/1998).

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 432 del 08/02/2006

Estensore Panzera

***NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PRIVO DELL'INDICAZIONE RELATIVA ALLA LOCALITA' DI COMMISSIONE
DELL'ILLECITO CONTESTATO***

***CONTUMACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
ACCOGLIMENTO TESI RICORRENTE***

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona della dottoressa Lucia Panzera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 257/2005 R.G.A.C., vertente

TRA

P. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Lombardi del Foro di Cosenza ed ivi elettivamente domiciliato nello studio dello stesso

RICORRENTE

E

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore

RESISTENTE CONTUMACE

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 432 del 08/02/2006

Estensore Panzera

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PRIVO DELL'INDICAZIONE RELATIVA ALLA LOCALITA' DI COMMISSIONE
DELL'ILLECITO CONTESTATO**

**CONTUMACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
ACCOGLIMENTO TESI RICORRENTE**

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato addì 26 luglio 2005, P. P. si è opposto al verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada elevato dalla sezione della Polizia Stradale di Cosenza ed individuato dal numero **XXXXXXXXX**, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente, in particolare, ha eccepito la mancata indicazione del luogo, della via, del numero civico di commissione del presunto illecito contestato.

Parte resistente non si è costituita, cosicché l'adito Giudicante ne ha dichiarato la contumacia.

Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 06 febbraio 2006, udito l'avvocato Micieli De Biase per delega dell'avvocato Lombardi, l'adito Giudicante ha deciso come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 432 del 08/02/2006

Estensore Panzera

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PRIVO DELL'INDICAZIONE RELATIVA ALLA LOCALITA' DI COMMISSIONE
DELL'ILLECITO CONTESTATO**

**CONTUMACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
ACCOGLIMENTO TESI RICORRENTE**

Nell'atto impugnato manca l'indicazione del luogo, della via, del numero civico di commissione del presunto illecito contestato.

Il verbale impugnato è pertanto illegittimo e deve essere annullato.

Pervero, la Pubblica Amministrazione resistente non ha depositato la documentazione di rito né si è costituita in udienza, così non allegando prove contrarie a quelle articolate dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona della dottoressa Lucia Panzera, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso introduttivo:

- annulla il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada elevato dalla sezione della Polizia Stradale di Cosenza ed individuato dal numero XXXXXXXXX;
- compensa integralmente le spese del giudizio

Così deciso in Cosenza addì 06 febbraio 2006.

Depositata in Cancelleria addì 08 febbraio 2006.

Il Giudice di Pace (dott.ssa Lucia Panzera)

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria